

258 10 / 10

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

0ggetto

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

DIN Jung-took of to

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 19592/2009

Dott. PAOLO VITTORIA

- Presidente - cron. 293/0

Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI

- Consigliere - Rep.

Dott. FRANCESCO FELICETTI

- Consigliere - Ud. 27/09/2010

Dott. RENATO RORDORF

- Consigliere -

Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la sequente

ORDINANZA

sul ricorso 19592-2009 proposto da:

TEDESCHI FRANCESCO & C. SNC 01682220601, in persona legale rappresentante Tedeschi Francesco che agisce anche in proprio nonchè quale successore legittimo ed unico della Signora Maria Rosaria Bianchi, elettivamente domiciliati in ROMA, GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato COLELLI RIANO, rappresentati e difesi dagli avvocati PAPA CARLO, PAPA FILIPPO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

nonchè contro

MASSA DEI CREDITORI DEL CONCORDATO PREVENTIVO TEDESCHI FRANCESCO & C. SNC, MASSA DEI CREDITORI DEL CONCORDATO

2010

263

PREVENTIVO BIANCHI & TEDESCHI SRL, PM PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CASSINO, GALLONE MARISA;

- intimati -

avverso il decreto n. cron. 186/09 del TRIBUNALE di CASSINO, depositato il 29/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

to

TN FATTO E IN DIRITTO

Con decreto 29.7.2009 il Tribunale di Cassino ha ammesso la Tedeschi Francesco alla procedura s.n.c. società concordato preventivo. La società nella sua domanda, proposta innanzi al detto organo 13.7.2009 con ricorso demandato ad istruire precedente procedura pre-fallimentare incardinata dal creditore Gallone Marisa ed altri, aveva chiesto trasmettersi gli atti al Tribunale di Frosinone, poiché tale organo era stato investito di altra identica incardinata dalla società Bianchi е Tedeschi procedura, s.r.l. cessionaria della sua azienda ed accollataria di tutti i suoi debiti.

In fatto, il 3 giugno 2008, essa istante- società Tedeschiaveva ceduto l'azienda alla società Bianchi Maria Rosaria
s.n.c. con sede nel circondario di Cassino. Questa a sua
volta aveva ceduto l'azienda alla società Bianchi e Tedeschi
con sede nel circondario di Frosinone. Quest'ultima società
era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo dal
Tribunale fallimentare di Frosinone. La massa dei creditori
era unica così come unico era il patrimonio sociale.

Il Tribunale di Cassino, con decreto 29.7.2009, ha ritenuto di non sollevare conflitto e di dover invece decidere sulla

proposta di concordato in quanto siffatta procedura non aveva ancora trovato ingresso presso il Tribunale di Frosinone.

La società istante ha chiesto il regolamento di competenza.

Nessuno si è costituito.

Il Consigliere rel. ha depositato proposta di definizione concludendo per l'accoglimento del regolamento rilevando che // il Tribunale di Cassino, nella motivazione del suo decreto, ha dato atto dell'apertura della procedura di concordato preventivo, chiesta dalla società Bianchi e Tedeschi Frosinone. Senza prendere posizione sulla Tribunale di creditori così dei della massa effettiva identità dell'identità del patrimonio sociale assunto dall'istante, ha provveduto, trattenendo gli atti, in violazione del disposto dell'art. 9 ter comma 2 l.f. che, in caso di conflitto virtuale di competenza, che si verifica quando un primo Tribunale abbia aperto la procedura concorsuale contro un certo imprenditore, ed ad altro Tribunale sia chiamato a provvedere su analoga istanza, stabilisce che quest'ultimo organo è tenuto a trasmettere gli atti al primo giudice, a meno che non sollevi conflitto positivo di competenza. Il criterio della prevenzione, così consacrato nella citata norma positiva, trova nella specie applicazione in ragione del fatto che occorre aver riguardo alla sede dell'impresa

ultima cessionaria, in quanto titolare dell'unico patrimonio per le ragioni espresse dalla ricorrente ed acquisite in fatto dal Tribunale di Cassino# .

Il collegio, letti gli atti, ritiene di condividere la riferita proposta e per l'effetto cassa senza rinvio il decreto del Tribunale di Cassino e dichiara la competenza del Tribunale di Frosinone. Dichiara irripetibili le spese della confusa complessa della in ragione fase presente articolazione della vicenda fattuale che ha dato origine alla questione.

PQM

La Corte:

senza rinvio il decreto del accoglie il ricorso; cassa Tribunale di Cassino e dichiara la competenza del Tribunale di Frosinone.

Roma, il 27 settembre 2010

Il Presidente

(Dott. Paolo Vittoria)

soo Col

Deposi Oggi,

2 1 DIC 2010

ABORATO

Il Funzionario Giudizian Cintia DIPRIMA

ESENTE DIRITH. ESENTE BOLLI. ESENTE REGISTRATURE